



NOBIS LABORA

MODELLO AVT.2021 - 2026.001 - EDIZIONE: FEBBRAIO.2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

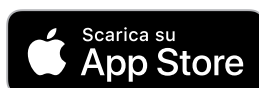
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Labora

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte all'indennizzo dei danni da **Incendio** al fabbricato ed al contenuto degli uffici e studi professionali, da **Furto**, scippo, rapina o infedeltà dei dipendenti, da **Responsabilità Civile** (R.C.T. – R.C.O.), da fuoriuscita di **Acqua condotta** e da **Altri danni ai beni** (Elettronica, Fenomeno elettrico, Rottura vetri). Il tutto completato dal rimborso delle spese legali attraverso la copertura di **Tutela legale** e da una gamma di prestazioni di **Assistenza** messe a disposizione dall'Impresa tramite la propria Centrale Operativa. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

COPERTURE:

Incendio:

- ✓ Incendio, fulmine (escluso il conseguente fenomeno elettrico), esplosione e scoppio, onda sonora, sviluppo di fumi e gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentali degli impianti tecnici esistenti;
- ✓ Incendio mobilio, arredamenti, apparecchiature d'ufficio e cose in genere al servizio dell'azienda;
- ✓ Danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o l'evento assicurato;
- ✓ Spese necessarie per demolire e sgomberare e trasportare i residui del sinistro escluse le spese di smaltimento;
- ✓ Se acquistate le garanzie aggiuntive, si possono ricomprendere i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio-politici

Furto:

- ✓ L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti, causati da:
 - a) furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - III. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato;
 - IV. rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza degli addetti.
 - b) rapina o scippo avvenuta sia all'interno che all'esterno dei locali contenente le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - c) Furto commesso o agevolato dai dipendenti.

RC verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

- ✓ L'Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati

in polizza – a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivati per gestione dell'ufficio o studio professionale, esclusa la RC Professionale.

- ✓ L'assicurazione vale inoltre:

- a) per la responsabilità civile e atti dolosi compiuti dai dipendenti;
- b) per danni cagionati a seguito di incendio o scoppio che abbia colpito le cose assicurabili nel Capitolo I.

- ✓ L'Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'assicurato, purché in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, capitali interessi e spese, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti.

Acqua condotta:

- ✓ L'Impresa tiene indenne l'assicurato dei danni materiali e diretti – nonché le spese per la ricerca e riparazione del guasto – causati da gelo, occlusione o rottura accidentale di condutture comprese quelle interrato e presta la copertura di RCT per i danni riconducibili ai precitati fatti;

Altri danni ai beni:

- ✓ L'Impresa tiene indenne l'Assicurato dei danni patiti dalla Apparecchiature elettriche e dagli impianti elettronici posti nelle ubicazioni assicurate, anche conseguenti a Fenomeno elettrico;
- ✓ L'Impresa tiene indenne l'Assicurato dei danni patiti dai Vetri, cristalli e insegne.

Assistenza:

- ✓ L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, l'aiuto di un professionista nel caso in cui l'ufficio o lo studio professionale venga a trovarsi in difficoltà a seguito di evento fortuito (es. idraulico, fabbro, elettricista e sorvegliante).

Tutela legale

- ✓ L'Impresa si obbliga, ad assumere a proprio carico – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessari per la tutela dei diritti dell'assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili le ubicazioni non destinate ad uso ufficio o studio professionale;
- ✗ Non sono assicurabili gli uffici e gli studi professionali che abbiano sede legale al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- ✗ Non sono assicurabili le responsabilità derivanti agli studi e agli uffici dalle eventuali attività professionali svolte al loro interno.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Tutte le garanzie, salvo specifiche deroghe, non comprendono:

- ! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
 - ! eruzioni vulcaniche, terremoti (fatto salvo la sottoscrizione dell'apposita estensione "terremoto" alla copertura Incendio), maremoto, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
 - ! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
 - ! dolo dell'assicurato e/o del contraente;
 - ! danni dovuti all'inosservanza di prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
 - ! danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dall'effetto di agenti atmosferici;
 - ! danni da virus informatici;
 - ! danni o infortuni derivanti dall'azione, presenza e uso/manipolazione di amianto, oggetti che lo contengano e asbesto.
- ! All'interno di ciascuna Sezione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni specifiche, riassunte anche nel DIP Aggiuntivo.
- ! Franchigie e scoperti diversi, specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ Per le sezioni Incendio, Furto, Altri danni ai beni, Acqua condotta e Assistenza, la copertura vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la sezione Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.) l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Unione Europea.
- ✓ Per la sezione Tutela Legale la copertura vale per i sinistri processualmente trattabili:
 1. per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compresi i Paesi del bacino del Mediterraneo;
 2. per vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e cesserà alla data indicata sul Modulo di polizza stesso.

Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale (minimo 12 mesi – massimo 84 mesi) in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il Contraente potrà disdire il contratto di assicurazione inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO UFFICIO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Nobis Labora
Versione del 1 Febbraio 2026 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle Garanzie **Incendio, Furto, RC verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), Acqua condotta, Altri danni ai beni, Tutela legale e Assistenza**, per quanto riguarda la loro formulazione base, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni Nobis Labora. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Labora.

Sono previste le seguenti garanzie con il pagamento di un premio aggiuntivo:

	INCENDIO
Fabbricato	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
Contenuto	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
Eventi Sociopolitici	La presente opzione indennizza i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate causati esclusivamente da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi. La garanzia è estesa ai danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi
Eventi Atmosferici	La presente opzione indennizza i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati causati esclusivamente da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da questo trasportate, quando la portata di tali eventi sia tale da permettere il riscontro degli effetti dannosi prodotti su una pluralità di beni, siti in un'area territoriale estesa.
Sovraccarico Neve	La presente opzione indennizza i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza di danneggiamento del fabbricato descritto in polizza dovuto a sovraccarico di neve sul tetto.
	FURTO
Furto	La presente Garanzia comprende i valori e preziosi non riposti in armadi forti o casseforti, mobili rientranti nella definizione di oggetti pregiati, oggetti personali, compresi i valori e preziosi dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti e mobilio, non rientrante nella definizione di oggetti pregiati, e arredamento e apparecchiature d'ufficio posti nelle dipendenze.
Rapina	Avvenuta nei locali indicati nel contratto, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Infedeltà dei dipendenti	Il contratto indennizza il furto, rapina, appropriazione indebita, truffa purchè commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

RESPONSABILITÀ CIVILE	
RC verso terzi e prestatori di lavoro	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
ACQUA CONDOTTA	
Danni Diretti e da responsabilità civile	Il contratto indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato, al mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, occlusione e/o rottura accidentale di condutture, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, compresi quelli interrati.
Acqua condotta	Il contratto indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato, al mobilio e arredamento, apparecchiature di ufficio da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, occlusione e/o rottura accidentale di condutture, d'impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il Fabbricato stesso, compresi quelli interrati.
Ricerca guasti	Il contratto indennizza in caso di rottura accidentale o a seguito di occlusione anche conseguentemente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti al fabbricato assicurato, che abbia provocato un danno allo stesso, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, esclusi quelli interrati, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato.
ALTRI DANNI AI BENI	
Elettronica e Fenomeni elettrici	Il contratto indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza del guasto alle apparecchiature assicurate, causato da qualunque evento accidentale. Il contratto indennizza altresì per i supporti dati, il costo del materiale e quello della manodopera, per l'effettivo ripristino degli stessi purché distrutti o danneggiati a seguito degli eventi garantiti.
Rottura Vetri	Il contratto indennizza i danni derivanti da rottura determinata, sia dal fatto accidentale che dal fatto intenzionale di terzi.
Assistenza	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
Tutela Legale	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Danni, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	--



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Danni.

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia; per eventuali franchigie, scoperti e limiti si rimanda alle condizioni di polizza.

Incendio Mobilio e arredamento e apparecchiature d'ufficio	Non sono indennizzabili i danni causati da : atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti, manifestazioni socio politiche, sommosse, terrorismo e sabotaggio e dagli atti vandalici avvenuti in occasione di tali eventi; esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo (del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica); terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, slavine, valanghe e smottamenti; smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Sono altresì esclusi i danni: derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto; indiretti quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo la loro originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto forfettariamente risarcito come spese di perizia, trasloco ed altri oneri aggiuntivi; ai veicoli targati esclusi i ciclomotori; alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, omessa manutenzione o difetti di materiale; da imbrattamento dei muri esterni; derivanti da perdita od alterazioni di dati senza danni diretti ai supporti dati nonché i costi derivanti da perdita per svista e/o errore e/o imprudenza e/o negligenza del soggetto preposto al loro utilizzo e alla loro elaborazione.
Eventi Sociopolitici	Non sono risarcibili i danni: causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche; da imbrattamento dei muri esterni;
Eventi Atmosferici	Non sono risarcibili i danni: causati da gelo, da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, da accumuli esterni d'acqua, da rigurgito dei sistemi di scarico, da cedimento o franamento del terreno; da bagnamento all'interno del fabbricato, salvo che siano stati arrecati attraverso rotture o lesioni provocate al fabbricato od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso) ed a quanto in essi contenuto; a lastre in vetro, lastre in cemento amianto e in materia plastica per effetto di grandine; a serramenti, vetrate, tende esterne e lucernari in genere; ad enti posti all'aperto anche temporaneamente, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi, per natura e destinazione;
Sovraccarico neve	Non sono risarcibili i danni: causati da valanghe e slavine; causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla specifica estensione di garanzia; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26.2.1982. Aggiornamento delle norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
Furto	Non sono risarcibili i danni: causati con dolo; del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio e di atti vandalici conseguenti a tali eventi; derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati; derivanti da perdita od alterazioni di dati senza danni diretti ai loro supporti fissi; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi inoccupati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Scippo e Rapina all'esterno dei locali	La garanzia non è operante per le persone che: abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte a svolgere in tutto o in parte le mansioni che prevedano il trasporto o la movimentazione di valori; abbiano un'età inferiore ai 18 anni; abbiano un'età superiore ai 65 anni. Non sono indennizzabili i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo: del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica; verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio e di atti vandalici conseguenti a tali eventi; derivanti da perdita od alterazioni di dati senza danni diretti ai loro supporti fissi; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
Infedeltà dei dipendenti	Non sono indennizzabili i danni se il Contraente o Assicurato: non aderisce all'invito dell'Impresa di denunciare il prestatore di lavoro dipendente infedele all'Autorità giudiziaria e di costituirsi Parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso dell'Impresa; addiuvine, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il prestatore di lavoro dipendente infedele o con chi per esso. Sono sempre esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
RC verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Non sono indennizzabili i danni: da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge n.990 del 24.12.1969 e dal relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l'assicurazione; resta salvo quanto previsto dall'art. 19 punto 2.8 (committenza), ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile; provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvale l'Assicurato, salvo quanto previsto all'art.19 punto 2.7 (dalla gestione dei servizi); a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti da: furto; mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date; fuoriuscita d'acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento; sono parimenti esclusi i danni da rigurgiti di fogna, umidità, stillicidio; lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 19 punto 2.9 (committenza), ai sensi del D.lgs. 12.8.1996 n. 494; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; comunque determinati: dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto. Derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto. Le malattie professionali; i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; i danni comunque determinati dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto. I danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
Danni diretti e da responsabilità civile	Non sono indennizzabili: i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica; relativamente al gelo l'Impresa non indennizza: i danni causati da condutture installate all'esterno o interrate; i danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. I danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
Ricerca Guasti	Non sono indennizzabili le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture interrate.
Elettronica e Fenomeno elettrico	Non sono indennizzabili i danni: causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo: del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore. Derivanti da usura, deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, alluvioni, frane; indiretti in genere quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la parte materiale delle cose assicurate; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Venditore o Locatore dei beni assicurati; verificatisi in conseguenza di smontaggi o montaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore dei beni assicurati; attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque sempre esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e di disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell'impianto; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. Derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
Rottura vetri accidentali	Non sono indennizzabili i danni: causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo: del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica; causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; avvenuti in occasione di eventi atmosferici; derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
Assistenza	Non sono indennizzabili: Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'ufficio o studio professionale interessate dall'intervento di assistenza. Qualora l'Assicurato non usufruisca delle prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. I diritti nei confronti dell'Impresa si prescrivono entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza. Per quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Non sono comunque risarcibili i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
Tutela Legale	Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; gli oneri fiscali; le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l'ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); le spese, competenze ed onorari

	per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni, donazioni; le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto); le tasse di registro; i sinistri: derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'assicurato; relativi a reciproci rapporti fra soci, amministratori e società, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie; che comportino controversie con enti previdenziali ovvero controversie in materia di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative all'assegnazione di appalti; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni, del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono comunque esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.
--	--



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto a uffici e studi professionali, aventi le caratteristiche indicate nel DIP Danni, per offrire loro una protezione verso gli accadimenti dannosi più frequenti, connessi allo svolgimento della propria attività.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte. **Costi d'intermediazione:** in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 8 (Incendio) è pari al 36,83%, per il Ramo 9 (Altri danni ai beni) è pari al 28,28%, per il Ramo 13 (rc generale) è pari al 19,58%, per il Ramo 17 (tutela legale) è pari al 27,83% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 35,49%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19% nei seguenti casi e alle seguenti condizioni. • Incendio e altri Elementi Naturali (Ramo 8): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione ab-bia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	4
Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione.....	4
Art. 4 – Aggravamento del rischio.....	4
Art. 5 – Diminuzione del rischio.....	4
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro.....	4
Art. 7 – Durata del contratto – Tacito rinnovo.....	4
Art. 8 – Oneri fiscali.....	4
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge.....	4
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge.....	4
Art. 9 Bis – Sanctions clause.....	4
Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno.....	4
Art. 11 – Procedura per la stima del danno.....	5
Art. 12 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	5
Art. 13 – Documentazione degli oggetti e diritto di ispezione.....	5
Art. 14 – Criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e del danno (<i>Operante esclusivamente per i capitoli incendio e furto</i>).....	5
Art. 15 – Estensione territoriale.....	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	6
CAPITOLO I – INCENDIO.....	6
Settore 1 – Incendio al fabbricato e contenuto.....	6
Art.1 – Oggetto dell'assicurazione.....	6
Art. 2 – Quali sono le garanzie/Eventi assicurati.....	6
Art. 3 – Forma di assicurazione.....	6
Art. 4 – Esclusioni.....	7
Art. 5 – Condizioni particolari.....	7
Settore 2 – Eventi sociopolitici e atmosferici.....	8
Art. 6 – Quali sono le garanzie/Eventi assicurati.....	8
Art. 7 – Esclusioni.....	8
CAPITOLO II – FURTO.....	9
Settore 3 – Furto e rapina.....	9
Art. 8 – Oggetto dell'assicurazione.....	9
Art. 9 – Quali sono le garanzie/Eventi assicurati.....	9
Art. 10 – Forma di assicurazione.....	9
Art. 11 – Esclusioni.....	10
Art. 12 – Condizioni particolari.....	10
Settore 4 – Scippo e rapina all'esterno dei locali.....	10
Art. 13 – Quali beni assicura.....	10
Art. 14 – Quali sono le garanzie/Eventi assicurati.....	11
Art. 15 – Forma di assicurazione.....	11
Art. 16 – Esclusioni.....	11
Settore 5 – Infedeltà dei dipendenti.....	11
Art. 17 – Quali sono le garanzie/Eventi assicurati.....	11
Art. 18 – Esclusioni.....	11
CAPITOLO III – RESPONSABILITÀ CIVILE.....	12
Settore 6 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).....	12
Art. 19 – Oggetto della garanzia.....	12
Art. 20 – Delimitazioni dell'assicurazione.....	13
Art. 21 – Esclusioni.....	13
Settore 7 – Responsabilità Civile verso dipendenti.....	13
Art. 22 – Oggetto della garanzia.....	13
Art. 23 – Esclusioni.....	14
CAPITOLO IV – ACQUA CONDOTTA.....	14
Settore 8 – Danni diretti e da responsabilità civile.....	14
Art. 24 – Oggetto della garanzia.....	14
Art. 25 – Esclusioni.....	14
Settore 9 – Ricerca guasti.....	15
Art. 26 – Quali sono gli eventi assicurati.....	15
CAPITOLO V – ALTRI DANNI AI BENI.....	15
Settore 10 – Elettronica e Fenomeno elettrico.....	15
Art. 27 – Beni assicurati.....	15
Art. 28 – Eventi assicurati e delimitazione del rischio.....	15
Art. 29 – Forma di assicurazione.....	15
Art. 30 – Esclusioni.....	15
Art. 31 – Condizioni particolari.....	16
Settore 11 – Rottura vetri accidentali.....	16
Art. 32 – Cose assicurate.....	16
Art. 33 – Eventi assicurati.....	16
Art. 34 – Forma di assicurazione.....	17
Art. 35 – Esclusioni.....	17

CAPITOLO VI – ASSISTENZA	17
Settore 12 – Garanzia assistenza.....	17
Art. 36 – Oggetto dell'assicurazione	17
Art. 37 – Esclusioni	18
Art. 38 – Modalità per la richiesta di assistenza	18
CAPITOLO VII – TUTELA LEGALE	19
Settore 13 – Garanzia “Tutela legale”	19
Art. 39 – Ambito di applicazione	19
Art. 40 – Esclusioni	19
Art. 41 – Estensione territoriale	19
Art. 42 – Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile.....	19
Art. 43 – Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia	19
Art. 44 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	20
Art. 45 – Gestione del sinistro	20
Art. 46 – Scelta del legale	20
Art. 47 – Oggetto dell'assicurazione	20
Art. 48 – Qualifica di assicurato.....	20
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	21
Art. 48 Bis – Denuncia del sinistro	21
Art. 49 – Cosa fare in caso di sinistro	21
Art. 50 – Come si procede per la valutazione del danno nomina dei periti	21
Art. 51 – Il mandato dei periti.....	21
Art. 52 – Come si determina il valore delle cose assicurate e l'ammontare del danno	22
Art. 53 – Assicurazione parziale	22
Art. 54 – Limite massimo dell'indennizzo.....	22
Art. 55 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	22
Art. 56 – Pagamento dell'indennizzo	22
Art. 57 – Recupero delle cose rubate	23
Art. 58 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	23
Art. 59 – Anticipo dell'indennizzo	23
NORME VALIDE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE	23
Art. 60 – Cosa fare in caso di sinistro	23
Art. 61 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	23
Art. 62 – Gestione delle vertenze di danno spese di resistenza.....	23
Art. 63 – Obblighi in caso di sinistro (<i>operante per tutte le sezioni</i>)	24
Art. 64 – Gestione dei rapporti assicurativi via web	24
APPENDICE NORMATIVA	25

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, con l'iniziale in maiuscolo, essi assumono il significato di seguito indicato.

ADDETTI: i prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti.

APPARECCHIATURE D'UFFICIO E DI PERTINENZA DEL FABBRICATO: macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, telex, fax, impianto d'allarme antifurto e antincendio, centralino telefonico, quadri elettrici di distribuzione comando e controllo, impianti e strumenti professionali elettrici ed elettronici, elaboratori elettronici, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, mini computers e personal computers, software di base, dischi magnetici, beni ad impiego mobile, altre apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici pertinenti all'attività esercitata o al servizio del fabbricato.

ARBITRATO: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ARMADIO CORAZZATO - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti, battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- b) movimento di chiusura:
 - I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: 300 Kg.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: è il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare di devolvere la risoluzione della controversia all'Autorità giudiziale.

BENI AD IMPIEGO MOBILE: apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata nel modulo di polizza, quali ad es: telefoni cellulari e personal computers portatili. Sono esclusi i radiotelefoni, i valori, i preziosi, gli oggetti d'arte, gli oggetti promozionali, i campioni.

CASSAFORTE - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a) pareti in acciaio;
- b) battente in acciaio con spessore massiccio non inferiore a 10 mm.;
- c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Oppure avente le seguenti caratteristiche:

- a) pareti a battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) movimento di chiusura:
 - I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: 200 Kg.

CASSAFORTE A MURO - La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura con sportello di apertura a filo della parete.

CENTRALE OPERATIVA - La struttura dell'Impresa in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dell'assicurato.

CONTAMINAZIONE: avvelenamento, inquinamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

CONTENUTO DELL'UFFICIO O DELLO STUDIO

- a) *mobilio, arredamento e oggetti personali:* mobili ed oggetti d'arredamento; armadi corazzati, casseforti; apparecchiature d'ufficio; insegne, registri e cancellerie;
- b) *oggetti pregiati:* tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti in argento, orologi in metallo non prezioso, mobili d'antiquariato; gioielli, oro e platino grezzi o lavorati ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre preziose, perle naturali o coltivate;
- c) *preziosi e valori:* denaro, carte valori, titoli di credito in genere.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRAVVENZIONE: è un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DIRITTO CIVILE: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

DIRITTO REALE - Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà, e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguente dovere per i terzi di astensione dal turbamento dell'esercizio del diritto stesso.

DIPENDENTI: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in via temporanea, compresi gli apprendisti.

DIPENDENZE: locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l'ufficio o studio professionale fa Sezione.

DISABITAZIONE: Assenza continuativa dall'ufficio dell'assicurato, dei suoi familiari, delle persone con lui conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia e dei suoi collaboratori. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

ESPLOSIONE: repentino sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile, ovvero porzione di questa (appartamento), adibita a studio o ufficio, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni, soffittature e contro-soffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione e cancelli anche se azionati elettronicamente, piscine e dipendenze del fabbricato purché ubicate nello stesso fabbricato o nelle immediate vicinanze; sono comunque esclusi parchi, giardini, orti e similari, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Nel caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione deve intendersi riferita anche alla rispettiva quota di proprietà comune. Si intende escluso quanto rientra nella definizione di "Contenuto".

FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FISSI E INFISSI - Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FURTO - L'impossessarsi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri. (art. 624 del Codice Penale)

FRANCHIGIA: La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo e che resta comunque a carico dell'assicurato.

IMPIANTO DI ALLARME

- a) Installato: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di avvisatore acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento;
- b) Non installato: locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme ovvero protetti da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti al precedente punto a).

IMPIANTI FISSI IDRICI, IGIENICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO: insieme di tubazioni, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque piovane.

IMPLOSIONE: Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati implosione.

IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

IMPUTAZIONE COLPOSA: Imputazione per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (art. 42 e art. 43 del Codice Penale).

IMPUTAZIONE DOLOSA: Imputazione per reato previsto e volontariamente commesso (art. 42 e art. 43 del Codice Penale)

INCENDIO: Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza.

INSORGENZA (DEL CASO ASSICURATIVO/SINISTRO): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

OGGETTO DOCUMENTATO: Si considera quale documentato l'oggetto che, rientrando nella definizione di "Contenuto", sia corredato da almeno uno dei seguenti documenti:

- a) scontrino o ricevuta fiscale d'acquisto o fattura;
- b) certificato di garanzia/autenticità redatto e rilasciato dal produttore/costruttore del bene;

N.B: gli oggetti non documentati verranno sempre liquidati al valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione.

ONDA SONICA: Onda d'urto provocata da aeromobili o comunque da oggetti in movimento per effetto del superamento della velocità del suono.

POLIZZA / MODULO DI POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PORTA

- a) Porta blindata: la porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569;
- b) Porta conforme: la porta non contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569, ma comunque conforme a quanto richiesto dalle condizioni contrattuali.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO: la quota di danno liquidato a termini di polizza espressa in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

SPESE PERITALI: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

SUPPORTI DATI: materiale intercambiabile da Sezione dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

TERRORISMO: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o Sezione di essa.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VALORE A NUOVO

- per il fabbricato: il costo di riparazione a nuovo con le medesime caratteristiche costruttive, ai costi correnti nel momento in cui si è verificato il sinistro, delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore del terreno su cui il fabbricato è edificato;
- per le apparecchiature d'ufficio, mobilio e arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE COMMERCIALE: Il valore attribuito ad una cosa dal mercato nella libera trattativa commerciale.

- Per il fabbricato: il valore a nuovo corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto: (esclusi oggetti pregiati e preziosi) il valore che aveva al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per gli oggetti pregiati e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, doganali.

VALORE IN LITE: il valore del contendere.

VALORE INTERO: Forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. (vedere art. 53 Assicurazione parziale).

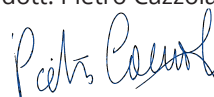
VALORI: denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti

VETRO ANTISFONDAMENTO: vetro anticrimine stratificato (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) che ostacola l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (polycarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più polycarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set informativo.

Il Rappresentante legale
dott. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nobis Labora Mod. AVT.2021-2026.001 – Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l'Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata AR o p.e.c., la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L'assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l'Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o all'Impresa.

Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente/Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata AR o p.e.c.

Il recesso ha effetto:

- a) dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente/Assicurato;
- b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente/Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa.

L'Impresa, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

Il contratto ha durata di un anno.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

Art. 9 Bis – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 10 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 11 – PROCEDURA PER LA STIMA DEL DANNO

Successivamente all'accertamento del diritto all'indennizzo, l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dall'assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, alle spese per il terzo perito concorrono in eguale misura l'Impresa e il Contraente/Assicurato.

Art. 12 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente/Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione, l'Impresa non è tenuta a pagare l'indennizzo.

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE DEGLI OGGETTI E DIRITTO DI ISPEZIONE

L'Impresa ha sempre il diritto d'ispezionare – direttamente o per il tramite d'incaricati da essa designati – le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni, informazioni e documenti.

Nessun indennizzo potrà essere richiesto all'Impresa in relazione a quei beni diversi da quelli rientranti nella definizione di "Oggetto documentato" (vedi Glossario).

Art. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DEL DANNO

(operante esclusivamente per i Capitoli INCENDIO e FURTO)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, il valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte è pari:

- a) Fabbricato: al valore a nuovo con deduzione del valore ricavabile dai residui;
- b) Contenuto [lettere a/b/c]:
 - I. per oggetti documentati (così come definiti nel Glossario): al costo di rimpiazzo;
 - II. per oggetti non documentati: al valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione.

Art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le coperture offerte con il presente contratto, salvo diversa specifica all'interno della singola garanzia, sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. La garanzia Tutela Legale opera unicamente per le vicende processualmente trattabili in Italia.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 7 capitoli principali (*Incendio – Furto – Responsabilità Civile – Acqua condotta – Altri danni – Assistenza – Tutela Legale*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO I – INCENDIO

Settore 1 – Incendio al fabbricato e contenuto

Art.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Partite assicurate

L'assicurazione è operante unicamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sul Modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate alle seguenti partite:

A. Fabbricato;

B. Mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio compresi:

- ✓ oggetti pregiati con un limite per ciascun oggetto del 20% della somma assicurata e con un massimo di Euro 30.000,00;
- ✓ valori e preziosi sino al 20% della somma assicurata, con un massimo di Euro 30.000,00;
- ✓ mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio esistenti nelle dipendenze sino al 20% della somma assicurata e con un massimo per singolo oggetto di Euro 1.500,00.

2. Cose di proprietà di terzi

Sono assicurate anche i beni di proprietà di terzi, intendendo per tali sia quelli mobili che quelli immobili. Pertanto, per tali beni l'assicurazione s'intende stipulata dal Contraente/Assicurato per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Per quanto riguarda i beni mobili sono esclusi quelli in leasing.

Per quanto riguarda i beni immobili, l'assicurazione del fabbricato di proprietà di terzi può essere limitata al solo rischio locativo, come indicato sul Modulo di polizza e nel sistema di emissione (Partita A1).

Art. 2 – QUALI SONO LE GARANZIE/EVENTI ASSICURATI

L'Impresa indennizza, entro i limiti delle somme assicurate, i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza del danneggiamento o della perdita delle cose assicurate, causati da:

1. incendio;
2. fulmine, escluso il conseguente fenomeno elettrico;
3. esplosione e scoppio;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5. bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione del calore purché rispondenti ai requisiti di legge tempo per tempo vigenti, regolarmente mantenuti e collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

Si indennizzano altresì:

- a) i danni alle cose assicurate causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, fuoriuscita di liquidi, colaggio purché conseguenti ad eventi in garanzia ai sensi del presente Capitolo che abbiano colpito le medesime cose assicurate oppure altri beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- b) relativamente ad archivi di documenti, registri e supporti dati, il costo del materiale e quello della manodopera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per l'effettivo rifacimento degli stessi purché distrutti o danneggiati dagli eventi garantiti dal presente Capitolo, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico. Il pagamento dell'indennizzo avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento;
- c) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni alle cose assicurate derivanti da atti vandalici e dolosi purché non avvenuti in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
- e) le spese di perizia, trasloco e gli eventuali oneri aggiuntivi, calcolate forfettariamente nella misura del 10% dell'indennizzo liquidabile a termine di polizza e con un massimo di Euro 1.500,00;
- f) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro calcolate sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza. Restano espressamente escluse le spese di smaltimento.

Art. 3 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata con il criterio del Valore commerciale (vedi Glossario per la definizione).

Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 53 (Assicurazione parziale).

Art. 4 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni causati da:

1. atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti, manifestazioni socio politiche, sommosse, terrorismo e sabotaggio e dagli atti vandalici avvenuti in occasione di tali eventi, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da questo trasportate;
2. esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo:
 - a) del Contraente/Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b) del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
4. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, slavine, valanghe e smottamenti;
5. smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono altresì esclusi i danni:

7. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto;
8. indiretti quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo la loro originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto forfettariamente risarcito come spese di perizia, trasloco ed altri oneri aggiuntivi;
9. ai veicoli targati;
10. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, omessa manutenzione o difetti di materiale;
11. da imbrattamento dei muri esterni;
12. derivanti da perdita od alterazioni di dati senza danni diretti ai supporti dati nonché i costi derivanti da perdita per svista e/o errore e/o imprudenza e/o negligenza del soggetto preposto al loro utilizzo e alla loro elaborazione.

Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, nonché dei loro famigliari conviventi (purché risultanti dallo stato di famiglia) e dipendenti.

2. Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti ad ufficio o studio professionale e che il fabbricato di cui i locali stessi fanno parte sia:

- a) costruito totalmente in materiali incombustibili.

È tollerata l'esistenza:

- ✓ di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
- ✓ di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili;
- ✓ di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili.

Nei fabbricati a più piani è tollerata l'esistenza di strutture portanti del tetto e del solaio in materiali combustibili; è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto.

- b) adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) a civile abitazione, uffici o studi professionali.

3. Rischio locativo

Se il fabbricato è di proprietà di terzi e il Contraente ha inteso limitare l'assicurazione al solo rischio locativo, l'Impresa risponde esclusivamente delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali, diretti e imprevedibili causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione e scoppio, ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 53 (Assicurazione parziale). (Partita A1)

Settore 2 – Eventi sociopolitici e atmosferici

Art. 6 – QUALI SONO LE GARANZIE/EVENTI ASSICURATI

Con riferimento al Settore 1 e alle condizioni tutte per lo stesso previste sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

1. Eventi sociopolitici:

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, punto 1), l'Impresa indennizza i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate causati esclusivamente da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi.

La garanzia è estesa ai danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

In caso di sinistro sarà applicata una franchigia di Euro 150,00.

2. Eventi atmosferici:

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, punto 1), l'Impresa indennizza i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati causati esclusivamente da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da questo trasportate, quando la portata di tali eventi sia tale da permettere il riscontro degli effetti dannosi prodotti su una pluralità di beni, siti in un'area territoriale estesa.

In caso di sinistro sarà applicata una franchigia di Euro 150,00.

3. Sovraccarico neve:

L'Impresa indennizza i danni materiali, diretti e imprevedibili subiti dall'Assicurato in conseguenza di danneggiamento del fabbricato descritto in polizza dovuto a sovraccarico di neve sul tetto.

In caso di sinistro sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 150,00.

Art. 7 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:

relativamente agli eventi sociopolitici:

1. causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.
2. da imbrattamento dei muri esterni;
3. tutto quanto non indicato al precedente art. 6, punto 1).

relativamente agli eventi atmosferici:

4. causati da gelo, da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, da accumuli esterni d'acqua, da rigurgito dei sistemi di scarico, da cedimento o franamento del terreno; da bagnamento all'interno del fabbricato, salvo che siano stati arrecati attraverso rotture o lesioni provocate al fabbricato od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi;
5. a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso) ed a quanto in essi contenuto;
6. a lastre in vetro, lastre in cemento amianto e in materia plastica per effetto di grandine;
7. a serramenti, vetrate, tende esterne e lucernari in genere;
8. ad enti posti all'aperto anche temporaneamente, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi, per natura e destinazione;
9. tutto quanto non indicato al precedente art. 6, punto 2).

relativamente alla garanzia sovraccarico neve:

10. causati da valanghe e slavine;
11. causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla specifica estensione di garanzia;
12. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26.2.1982. Aggiornamento delle norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
13. tutto quanto non indicato al precedente art. 6, punto 3).

Sono sempre esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Settore 3 – Furto e rapina

Art. 8 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Partite assicurate

L'assicurazione è operante unicamente per i beni presenti nell'ubicazione indicata sul Modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate alle seguenti partite:

C – Mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio compresi:

- valori e preziosi non riposti in armadi forti o cassaforti, con un limite del 10% della somma assicurata e con un massimo di Euro 1.550,00;
- mobili rientranti nella definizione di oggetti pregiati, con un massimo di Euro 1.550,00;
- oggetti personali – compresi valori e preziosi dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti – con un massimo di Euro 1.550,00;
- mobilio (non rientrante nella definizione di oggetti pregiati) e arredamento e apparecchiature d'ufficio posti nelle dipendenze, con un limite del 20% della somma assicurata e con un massimo per singolo oggetto di Euro 1.550,00.

D – Oggetti pregiati (diversi dal mobilio), con un limite per ciascun oggetto di Euro 20.000,00.

E – Preziosi e Valori in armadi forti o cassaforti.

2. Cose di proprietà di terzi

Possono essere assicurate anche le cose mobili di proprietà di terzi. Pertanto, per tali cose l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Per quanto riguarda i beni mobili sono esclusi quelli in leasing, se già coperti da altra assicurazione.

Art. 9 – QUALI SONO LE GARANZIE/EVENTI ASSICURATI

L'Impresa indennizza, entro i limiti delle somme assicurate i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza del danneggiamento o della perdita delle cose assicurate causati da:

1. Furto, anche se commesso o agevolato dai dipendenti fuori orario di lavoro, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violando le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
- b) per via diversa da quella ordinaria, con superamento di ostacoli o ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva successivamente al termine o alla sospensione quotidiana dell'attività lavorativa;
- d) in uno dei modi indicati al punto a), primo pallino, durante i periodi di chiusura diurna e serale, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso: tale estensione di garanzia opererà unicamente per i furti avvenuti fra le ore 8 e le ore 24;
- e) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio o studio professionale.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia (cassaforte o armadio corazzato), l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del furto, i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

2. Rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'Impresa indennizza altresì:

- a) relativamente ad archivi di documenti, registri e supporti dati, il costo del materiale e quello della manodopera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per l'effettivo rifacimento degli stessi purché sottratti o danneggiati a seguito degli eventi garantiti dal presente Settore, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico. Il pagamento dell'indennizzo avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento;
- b) il danno causato agli infissi ed ai locali dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati), compresi gli atti vandalici, con un limite del 20% della somma assicurata alla partita C "Mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio";
- c) le spese documentate per la duplicazione dei documenti sottratti agli addetti, con un limite del 10% della somma assicurata alla partita C "Mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio" e con un massimo di Euro 700,00;
- d) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali dell'ufficio o dello studio professionale con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte agli addetti o a seguito di un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con un limite del 10% della somma assicurata alla partita C "Mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio" e con un massimo di Euro 700,00.

Art. 10 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, vale a dire sino alla concorrenza dei massimali indicati sul modulo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 53 (Assicurazione parziale).

Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro.

Art. 11 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:

1. **causati con dolo:**
 - a) del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b) del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
2. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
3. verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
5. indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
6. verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio e di atti vandalici conseguenti a tali eventi;
7. derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati;
8. derivanti da perdita od alterazioni di dati senza danni diretti ai loro supporti fissi;
9. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
10. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi inoccupati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
11. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Art. 12 – CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate:

- a) abbiano pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non;
- b) se costituiscono una sezione di un fabbricato elevato a solo piano terra e/o la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee e/o da piani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (vale a dire senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il relativo tetto sia costruito in cemento armato senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non erano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

2. Mezzi di protezione e chiusura dei locali

La garanzia furto durante le ore di chiusura dell'ufficio o studio professionale e senza presenza di addetti è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono tollerate luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non erano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

Relativamente ai punti 1) e 2), nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.

3. Riduzione somme assicurate - reintegro automatico

Dopo ogni sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

È facoltà dell'Impresa, a seguito di richiesta scritta del Contraente da effettuarsi contestualmente alla denuncia del sinistro, reintegrare le somme assicurate e i limiti di indennizzo nei valori originari. Il Contraente, qualora la richiesta venga accettata, si impegna a pagare la corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Settore 4 – Scippo e rapina all'esterno dei locali

Art. 13 – QUALI BENI ASSICURA

1. Partita assicurata

F - Valori e Beni ad impiego mobile all'esterno dei locali

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5.00 e le ore 21.00 ed è operante in tutta Europa. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma indicata sul modulo di polizza.

2. Cose di proprietà di terzi

Possono essere assicurate anche le cose mobili di proprietà di terzi. Pertanto, per tali cose l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Per quanto riguarda i beni mobili sono esclusi quelli in leasing, se già coperti da altra assicurazione.

Art. 14 – QUALI SONO LE GARANZIE/EVENTI ASSICURATI

L'Impresa indennizza, entro i limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza del danneggiamento o perdita delle cose assicurate causati da:

1. scippo e rapina, all'esterno dei locali assicurati, dei valori e dei beni ad impiego mobile trasportati dagli addetti;
2. furto purché:
 - a. sia avvenuto in occasione di malore improvviso o infortunio della persona incaricata del trasporto: il malore o l'infortunio dovranno essere di gravità tale da impedire la prosecuzione dell'attività lavorativa e dovranno essere documentati attraverso l'opportuna documentazione sanitaria rilasciata da una Struttura Sanitaria;
 - b. sia commesso con destrezza limitatamente al caso in cui la persona stessa li abbia indossato o a portata di mano.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%.

Sono altresì indennizzate: le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dagli addetti a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termini di polizza con il limite di Euro 700,00.

Art. 15 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè sino alla concorrenza dei massimali indicati sul modulo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 53 (Assicurazione parziale).

Il valore si determina ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro.

Art. 16 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per le persone che:

- abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte a svolgere in tutto o in parte le mansioni che prevedano il trasporto o la movimentazione di valori;
- abbiano un'età inferiore ai 18 anni;
- abbiano un'età superiore ai 65 anni.

Non sono risarcibili i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati con dolo:
 - a. del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b. del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
4. verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
5. indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
6. verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio e di atti vandalici conseguenti a tali eventi;
7. derivanti da perdita od alterazioni di dati senza danni diretti ai loro supporti fissi;
8. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
9. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Settore 5 – Infedeltà dei dipendenti

Art. 17 – QUALI SONO LE GARANZIE/EVENTI ASSICURATI

Con riferimento al Settore 3 (Furto e rapina) e al Settore 4 (Scippo e rapina all'esterno dei locali) nonché alle relative condizioni di assicurazione è operante la seguente estensione di garanzia:

Infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa purché commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- siano perpetrati a danno di partite assicurate;
- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso di più azioni delittuose compiute da una stessa persona, l'Impresa risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Se nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia cessata, l'Impresa risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali, come costituenti un unico reato.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 200,00.

Art. 18 – ESCLUSIONI

La garanzia prestata con il presente Settore non è operante se il Contraente o l'Assicurato:

1. non aderisce all'invito dell'Impresa di denunciare il prestatore di lavoro dipendente infedele all'Autorità giudiziaria e di costituirsi Parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso dell'Impresa;
2. addiuvare, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il prestatore di lavoro dipendente infedele o con chi per esso.

Sono sempre esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

CAPITOLO III – RESPONSABILITÀ CIVILE

Il massimale indicato nel modulo di polizza è relativo all'intero Capitolo III e deve intendersi valido per sinistro anche se vengono contemporaneamente coinvolti i due Settori.

Settore 6 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 19 – OGGETTO DELLA GARANZIA

1. Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione unicamente ai rischi derivanti:

1. dalla gestione dell'ufficio o studio professionale indicato in polizza, **con esclusione della responsabilità derivante dall'attività professionale.** Sono compresi i danni da fuoriuscita d'acqua causata da rottura accidentale e non prevedibile di condutture, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, a condizione che questi ultimi siano correttamente mantenuti (copertura operante con una franchigia sempre operante di euro 150,00). Restano invece espressamente esclusi i danni da fuoriuscita d'acqua causati da occlusione e/o gelo di condutture, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento;
2. dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato in cui è ubicato il rischio ed aree ad esso pertinenti.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio che la responsabilità **per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a:

- fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurabili nel Capitolo I.

2. Rischi compresi nella garanzia, soggetti a particolari limitazioni

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato relativa a:

- 01.** partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand, nonché quella relativa a danni materiali e diretti cagionati a cose nel corso delle visite presso i luoghi ove insiste il bene oggetto della propria attività. **Resta espressamente escluso il rischio in itinere e la partecipazione materiale dell'Assicurato all'attività svolta nei luoghi oggetto di visita (diversa da quella svolta professionalmente dall'Assicurato). Il presente punto elenco risulterà operante unicamente nel caso in cui l'attività dichiarata dall'Assicurato preveda lo svolgimento di parte di essa all'esterno dell'Ufficio o dello studio professionale dichiarato in polizza e l'Assicurato prende atto del fatto che risulterà sempre operante una franchigia a suo carico pari a euro 200,00.**
- 02.** organizzazione, nell'ufficio o studio professionale indicato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari ed attività similari;
- 03.** proprietà ed uso di:
 - velocipedi;
 - veicoli a motore (per i quali non è prevista l'assicurazione obbligatoria), per danni riconducibili a rischi di responsabilità civile **e con espressa esclusione dei danni patiti dai veicoli stessi;**
- 04.** proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati **a condizione che gli stessi siano installati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e della migliore pratica tecnica. Sono esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati;**
- 05.** interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata, con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 20.000,00 e verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 500,00;**
- 06.** gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove esse sono ubicate e delle attrezzature e strumenti ad esse pertinenti.
Inoltre è compreso il rischio derivante dalla gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da terzi, compresi i visitatori, ammessi ad usufruire dei servizi stessi
- 07.** gestione dei servizi:
 - di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, **purché regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con cani;**
 - di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all'espletamento di tale attività, alle dirette dipendenze dell'Assicurato;
 - anti-incendio, **svolto con personale preposto e adeguatamente istruito;**
- 08.** committenza, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.**
La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate;

09. committenza, ai sensi del D.lgs. 81/2008, per danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione. La presente garanzia opera a condizione che:
- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
 - l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D.Lgs. in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
 - dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali.
10. azioni di rivalsa INPS: tutte le garanzie previste dal presente art.19, qualora rese operative, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.144 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.

Art. 20 – DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

1. Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; relativamente alla responsabilità derivante dalla proprietà dell'ufficio o studio professionale sono considerati terzi il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato purché con lui non conviventi;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- i prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvale l'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

2. Delimitazione Territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il territorio della Unione Europea.

3. Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, se non diversamente pattuito, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 21 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende i danni:

- da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge n.990 del 24.12.1969 e dal relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l'assicurazione; resta salvo quanto previsto dall'art. 19 punto 2.8 (committenza), ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvale l'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 19 punto 2.7 (dalla gestione dei servizi);
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti da:
 - furto;
 - mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date;
 - fuoriuscita d'acqua a seguito di occlusione/gelo o rottura non accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento; sono parimenti esclusi i danni da rigurgiti di fogna, umidità, stillicidio;
 - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 19 punto 2.9 (committenza), ai sensi del D.lgs. 12.8.1996 n. 494;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- comunque determinati: dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Settore 7 – Responsabilità Civile verso dipendenti

Art. 22 – OGGETTO DELLA GARANZIA

Con riferimento al Settore 6 (R.C.T.) e alle norme relative sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

1. Prestatori di lavoro dipendente o parasubordinato soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché al momento del sinistro sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. La presente estensione di garanzia verrà prestata con una franchigia fissa e assoluta pari a euro 2.500,00 per sinistro.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro dipendente o parasubordinato infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

2. Prestatori di lavoro dipendente non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.I.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione R.C.O., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

3. Prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla legge 24 giugno 1997 n. 196

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione R.C.O. - R.C.I., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale, ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Ai fini della valutazione del danno si opererà:

- nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui al precedente punto 1;
- nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui al precedente punto 2;

La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro oggetto della presente garanzia siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia dall'Assicurato che dall'Impresa fornitrice.

La garanzia vale altresì per le azioni di rivalsa ai sensi del D.P.R. 30 giugno n. 1124, esperite dall'INAIL o dalla Impresa fornitrice.

Art. 23 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende:

1. **le malattie professionali;**
2. **i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
3. **i danni comunque determinati dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto.**
4. **i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.**

CAPITOLO IV – ACQUA CONDOTTA

Settore 8 – Danni diretti e da responsabilità civile

Art. 24 – OGGETTO DELLA GARANZIA

1. Rischi assicurati

1.1. Danni diretti

Con riferimento al Capitolo I (Incendio) e alle relative condizioni di assicurazione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato, al mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, occlusione e/o di rottura accidentale di condutture, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, compresi quelli interrati.

Relativamente ai danni provocati da gelo o da occlusione, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 3.000,00 con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00.

1.2. Responsabilità Civile

Qualora l'Assicurato corrisponda il premio relativo al presente Capitolo, con riferimento al Settore 6 (R.C.T.) e alle relative condizioni di assicurazione, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui al punto 1.

In caso di sinistro che interessi i punti 1.1 e/o 1.2 verrà applicata una franchigia sempre operante di Euro 150,00.

2. Rischi compresi nell'assicurazione, soggetti a particolari limitazioni

Con riferimento ai Danni diretti e alla Responsabilità Civile:

2.1 in caso di sinistro il massimo di risarcimento per danni a cose in locali interrati o semi interrati non potrà superare la somma di Euro 20.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale; verrà inoltre sempre applicato uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 150,00.

2.2. in caso di sinistro a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, il massimo risarcimento non potrà superare, per sinistro e per anno, la somma di Euro 3.000,00. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 150,00.

Qualora i danni derivino da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.

Art. 25 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili:

- a) **i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;**
- b) **relativamente al gelo l'Impresa non indennizza:**
 1. **i danni causati da condutture installate all'esterno o interrate;**
 2. **i danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
 3. **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**
- c) **i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.**

Settore 9 – Ricerca guasti

Art. 26 – QUALI SONO GLI EVENTI ASSICURATI

Con riferimento al Settore 8 (Danni diretti e da Responsabilità Civile) e alle relative condizioni di assicurazione, è operante la seguente estensione di garanzia:

- **ricerca guasti**

L'Impresa, in caso di rottura accidentale o a seguito di occlusione anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, che abbia provocato un danno risarcibile o indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, **esclusi quelli interrati**, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato.

In caso di sinistro il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 3.000,00; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 200,00.

CAPITOLO V – ALTRI DANNI AI BENI

Settore 10 – Elettronica e Fenomeno elettrico

Art. 27 – BENI ASSICURATI

1. Partita assicurata

L'assicurazione è operante esclusivamente per i beni esistenti nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza – per i beni ad impiego mobile anche all'esterno dei locali – **ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata alla seguente partita:**

H - Apparecchiature d'ufficio (vedi Glossario per la definizione) e supporti dati, anche di pertinenza del Fabbricato

2. Beni di proprietà di terzi

Possono essere assicurate anche le cose mobili di proprietà di terzi. Pertanto, per tali cose l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Per quanto riguarda i beni mobili sono esclusi quelli in leasing, se già coperti da altra assicurazione.

Art. 28 – EVENTI ASSICURATI E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza del guasto delle cose assicurate, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

In caso di sinistro verrà sempre applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 150,00.

L'Impresa indennizza altresì:

per i supporti dati, il costo del materiale e quello della manodopera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per l'effettivo ripristino degli stessi purché distrutti o danneggiati a seguito degli eventi garantiti dal presente Settore, **escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.** Il pagamento dell'indennizzo avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

2. Variazione di tensione

I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione e di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal Costruttore, regolarmente mantenuti e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

In caso di sinistro avvenuto su apparecchiature non protette, la liquidazione avverrà previa deduzione di uno scoperto pari al 25%.

Art. 29 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè sino alla concorrenza dei massimali indicati sul modulo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 53 (Assicurazione parziale).

Il valore delle cose assicurate si determina ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, un importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro.

Art. 30 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:

1. **indennizzabili nel Capitolo I (Incendio), nel Capitolo II (Furto) e nel Capitolo IV (Acqua Condotta);**
2. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
3. **causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
4. **causati con dolo:**
 - a. **del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
 - b. **del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore.**
5. **Derivanti da usura, deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
6. **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, alluvioni, frane;**
7. **indiretti in genere quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la parte materiale delle cose assicurate;**

8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, il Venditore o il Locatore dei beni assicurati;
9. verificatisi in conseguenza di smontaggi o montaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
10. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore dei beni assicurati;
11. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
12. la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque sempre esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - a. controlli di funzionalità;
 - b. manutenzione preventiva;
 - c. eliminazione dei difetti e di disturbi a seguito di usura;
 - d. aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - e. danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
13. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Art. 31 – CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, nonché dei loro famigliari conviventi (purché risultanti dallo stato di famiglia) e dipendenti.

2. Maggiori costi sostenuti

In caso di sinistro indennizzato che provochi l'interruzione del funzionamento delle apparecchiature dell'ufficio, l'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato i maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati dovuti a:

1. uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione dei metodi di lavoro alternativi;
3. prestazione di servizi da parte di terzi;
4. lavoro straordinario;
5. adattamento dei programmi e di apparecchiature ed addestramento del proprio personale (entrambi resi necessari per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati).

Il rimborso non compete per i maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dei beni assicurati, derivanti da provvedimento di governo o di altra autorità;
- b) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dei beni assicurati;
- d) danni ai supporti di dati;
- e) ricostruzione di dati, archivi e programmi.

In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo il massimo risarcimento non potrà superare una somma di Euro 3.000,00, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di una somma di Euro 150,00 per ogni sinistro.

Il periodo dell'indennizzo, per ogni sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione e/o alla sostituzione del bene assicurato.

3. Riduzione somme assicurate - reintegro automatico

Dopo ogni sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

È facoltà dell'Impresa, a seguito di richiesta scritta del Contraente da effettuarsi contestualmente alla denuncia del sinistro, reintegrare le somme assicurate e i limiti di indennizzo nei valori originari. Il Contraente, qualora la richiesta venga accettata, si impegna a pagare la corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Settore 11 – Rottura vetri accidentali

Art. 32 – COSE ASSICURATE

Partita assicurata

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata alla seguente partita:

I - Vetri, cristalli e insegne

Art. 33 – EVENTI ASSICURATI

L'Impresa indennizza i danni derivanti da rottura determinata, sia dal fatto accidentale che dal fatto intenzionale di terzi, dei seguenti beni:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro (compresi specchi);
- insegne (anche in policarbonato);

facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, a condizione che siano installate su porte e finestre oppure collocate all'interno dei locali assicurati.

La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, vetrinette, insegne installate all'esterno del fabbricato.

In caso di sinistro il massimo risarcimento per singola lastra non potrà superare una somma di Euro 500,00.

Art. 34 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè sino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 53 (Assicurazione parziale).

Il valore si determina ad ogni effetto contrattuale, in base al costo di rimpiazzo al momento del sinistro.

Art. 35 – ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati con dolo:
 - a. del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b. del legale rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata, dell'Amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
5. avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
6. avvenuti in occasione di eventi atmosferici;
7. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

CAPITOLO VI – ASSISTENZA

Settore 12 – Garanzia assistenza

Art. 36 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:

1. **l'invio di un elettricista a domicilio:** qualora sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'ufficio o studio professionale, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) all'invio di un elettricista, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, ai pezzi di ricambio e alla manodopera eccedente.

La prestazione è garantita sino a tre eventi per anno assicurativo.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio o studio professionale a monte del contatore.

2. **l'invio di un idraulico a domicilio:** qualora presso l'ufficio o lo studio professionale sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) all'invio di un idraulico. L'Impresa terrà a proprio carico l'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, ai pezzi di ricambio e alla manodopera eccedente.

La prestazione è garantita sino a tre eventi per anno assicurativo.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con conseguente mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3. **l'invio di un fabbro a domicilio,** qualora sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza presso l'ufficio o lo studio professionale, la Centrale Operativa provvede (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) all'invio di un fabbro, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, ai pezzi di ricambio e alla manodopera eccedente.

La prestazione è garantita sino a tre eventi per anno assicurativo.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'ufficio o studio professionale;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'ufficio o studio professionale.

4. **il soggiorno in albergo:** qualora l'ufficio o lo studio professionale sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti nel presente articolo ai punti 1), 2) e 3) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di 3 pernottamenti. Non sono comprese spese dell'albergo diverse da quelle indicate.
La prestazione è garantita sino a tre eventi per anno assicurativo.

5. **il rientro anticipato:** qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti nel presente articolo ai punti 1), 2) e 3) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla proprio ufficio o studio professionale, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di Euro 400,00 per sinistro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

La prestazione è garantita sino a tre eventi per anno assicurativo.

6. **l'invio di un sorvegliante:** in caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'ufficio o lo studio professionale, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno), dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'ufficio o studio professionale.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 24 ore.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

La prestazione è garantita sino a tre eventi per anno assicurativo.

Art. 37 – ESCLUSIONI

1. **Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.**
2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - b. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c. abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - d. dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
3. **Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'ufficio o studio professionale interessate dall'intervento di assistenza.**
4. **Qualora l'Assicurato non usufruisca delle prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
5. **I diritti nei confronti dell'Impresa si prescrivono entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile.**
6. **A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**

Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

7. **Per quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.**

8. **Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.**

La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore.

Non sono comunque risarcibili i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Art. 38 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al

numero verde **800.894148**
(+39.039.9890.721 per chi chiama dall'estero)

ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.

L'assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.

Settore 13 – Garanzia “Tutela legale”

Art. 39 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa ai sensi del successivo art. 47.

L'assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato:

- a) per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- b) peritali: Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nella misura della competenza liquidata dal Giudice e Consulente Tecnico di Parte (CTP);
- c) per l'intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- d) di giustizia nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- e) per un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
- f) arbitrali rituali e/o irrituali, compreso l'arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell'assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
- g) transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- h) formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

Art. 40 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- b) gli oneri fiscali;
- c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l'assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l'ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
- d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni, donazioni;
- g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
- i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
- j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- k) le tasse di registro;
- l) i sinistri:
 - I. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'assicurato;
 - II. relativi a reciproci rapporti fra soci, amministratori e società, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
 - III. che comportino controversie con enti previdenziali ovvero controversie in materia di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative all'assegnazione di appalti;
 - IV. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono comunque esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto.

Art. 41 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:

- a) per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compresi i Paesi del bacino del Mediterraneo;
- b) per vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.

Art. 42 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Limitatamente al caso in cui l'assicurato debba rispondere per danni arrecati a Terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l'assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma del Codice Civile. Pertanto l'Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile, con un massimale annuo di Euro 3.000,00.

Art. 43 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con l'Impresa per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati all'Impresa nei termini previsti dalla legge.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della

stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 44 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l'assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Art. 45 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato, dopo avere fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunicherà il proprio benestare e l'assicurato procederà alla nomina. L'Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni.

L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall'assicurato, uno incaricato dall'Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. 46 – SCELTA DEL LEGALE

Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra l'Impresa e l'assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Art. 47 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'art. 39, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'immobile indicato in polizza, che costituisce l'immobile all'interno del quale viene svolta l'attività del Contraente, e si riferisce ai seguenti casi:

- a) subisca danni extracontrattuali all'immobile o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 40 (Esclusioni);
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 40 (Esclusioni), purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:
 - acquisti di beni o servizi di pertinenza esclusiva dell'immobile indicato in polizza;
 - diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l'immobile indicato in polizza.
- e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare all'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Impresa, ad esibirne copia;
- f) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 40 (Esclusioni), debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.

Art. 48 – QUALIFICA DI ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del Contraente – Proprietario o Conduttore dei locali adibiti a ufficio o studio – indicato in polizza.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 48 Bis – DENUNCIA DEL SINISTRO

Per tutti i sinistri il Contraente e/o l'Assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde

800.894148

dall'estero occorre comporre il numero

+39 039.9890.720

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione

GESTIONE SINISTRI

Indennizzo in forma specifica

In caso di denuncia di un sinistro occorso ai beni dell'Assicurato, l'Impresa al fine di contenere i disagi arrecati dall'evento, potrà assumere direttamente, ove è possibile, l'onere del ripristino delle cose danneggiate avvalendosi di proprie strutture convenzionate.

In tal caso non saranno poste a carico dell'Assicurato eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalle garanzie interessate dall'evento denunciato.

Art. 49 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare il possibile per limitare il danno e, in caso di Furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento dare avviso del sinistro all'Intermediario o all'Impresa specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Relativamente ai supporti dati il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare all'Impresa ogni danno mediante telegramma, telex o fax.
- fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). Le spese fatte per evitare o diminuire il danno - indicate alle lettere a) e d) - sono a carico dell'Impresa nei limiti di quanto previsto all'articolo 1914 del Codice Civile;
- conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 50 – COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il Terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 51 – IL MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 49;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate e determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 52;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti, concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 52 – COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E L'AMMONTARE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte, sottratte o non - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo.

L'ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola partita della polizza, nel seguente modo:

1. fabbricato:

deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro.

2. mobilio e arredamento, apparecchiature d'ufficio:

- nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero, deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate, e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso;
- nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto, deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario; in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro.

Si conviene inoltre che relativamente:

a) ai titoli di credito, l'Impresa non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste.

- L'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- Il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

b) alle raccolte e le collezioni, qualora la raccolta o la collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, l'Impresa risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;

c) ai supporti dati in caso di sinistro l'Impresa rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Impresa rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;

d) alle spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale. In questo caso l'Impresa rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato.

Art. 53 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più partite, valutata ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 10% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro. Questa norma non si applica alle partite per le quali l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 54 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per le spese di demolizione e sgombero e le spese di perizia, trasloco ed altri oneri aggiuntivi, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 55 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 56 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.

Per i fabbricati l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro.

La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo 52.

Relativamente alla garanzia furto.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non ricorra il caso di esclusione per dolo.

Art. 57 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuta notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate e vendute; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale e domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 58 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 59 – ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 5.000,00.

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

NORME VALIDE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 60 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve dare avviso scritto del sinistro all'Intermediario o all'Impresa entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 61 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 62 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE DI RESISTENZA

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Impresa s'impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 63 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

(operante per tutte le Sezioni)

In caso di sinistro è facoltà dell'assicurato avvisare telefonicamente l'Impresa, contattando il numero verde

800.894148 (+39.039.9890.721 per chi chiama dall'estero)

attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, il numero 039.9890.001.

L'assicurato è comunque tenuto a:

- a) inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- c) farne nei cinque giorni successivi denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, per i casi previsti dalla legge, e trasmetterne copia all'Intermediario o all'Impresa; sempre nei cinque giorni successivi denunciare l'eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'assicurato deve inoltre:

- e) qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere in conseguenza di ciò diritto ad indennità di sorta;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti.

Art. 64 – GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso."

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2026